

La voce e la vita, il potere e la forza

di Pierfrancesco Arces

Petar Bojanić

PROVOCATIO

VOCATIVO IUS RIVOLUZIONE

ed. orig. 2021, trad. dal serbo

di Elisa Copetti, pp. 94, € 10,

Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2021

È un mondo uditivo e sonoro, quello richiamato da Petar Bojanić in questo suo breve saggio *Provocatio*: più che una ricerca sul diritto antico, è una “provocazione” – non uso il termine a caso – culturale, che indaga una delle questioni fondamentali nella storia della giustizia, alla luce di suggestioni tratte dalla storia di Roma antica. A fare da ideale guida nell’articolazione del testo, infatti, sono le raffigurazioni impresse su un *denarius*, una moneta del II secolo a.C., e la rievocazione del leggendario episodio dell’Orazio superstita uccisore della sorella, nella versione di Tito Livio contrappuntata da squarci della trasposizione teatrale ad opera di Corneille. Ampia parte del saggio è dedicata alla riflessione sulla reazione di Orazio subito dopo la condanna pronunciata dai duoviri – all’uopo appositamente nominati dal re Tullo Ostilio –, nel momento precedente l’esecuzione della pena, quando ha già le mani legate da un littore. È l’attimo in cui Orazio dice: “Provoco. Ita provocatione certatum ad populum est”. Quel verbo iniziale, *provoco* – tradotto solitamente con espressioni quali “mi appello”, “provoco”, “chiamo”, ma non perfettamente sovrapponibile con nessuna di esse – comparirà, secoli dopo, anche sulla moneta prima ricordata, sovrastato dalla raffigurazione di una scena che sembra proprio la stilizzazione della vicenda di Orazio, a testimonianza della sua particolare persistenza nella memoria collettiva.

Gli storici dell’antichità e del diritto antico non faticano a riconoscere nella descrizione della vicenda un preciso riferimento alla *provocatio ad populum* e al correlato e più tardo *ius provocationis*, importantissimi strumenti di “estrema difesa” del cittadino romano – rigorosamente maschio, secondo l’insegnamento di Theodor Mommsen – condannato alla pena capitale, che avrebbe potuto giovare di un ripensamento della punizione, all’esito di un giudizio del popolo. L’esistenza dell’istituto è attestata per il periodo repubblicano, ma fonti del I secolo a.C. lasciano intendere che esistesse già in età regia nella sua struttura essenziale (tra il VI e la prima metà del II secolo a.C. saranno diverse le *leges de provocatione* che interverranno in maniera significativa sulla relativa disciplina). Numerosi aspetti della vicenda sono controversi tra gli studiosi: mi limito a ricordare l’incertezza, ricordata dallo stesso Livio, sull’effettiva appartenenza degli Orazi a Roma e dei Curiazi ad Alba Longa, l’esatta qualificazione del crimine di cui veniva accusato Orazio, la mancata considerazione di quel-

lo eventualmente commesso dalla sorella col suo comportamento, il ruolo tutto sommato ambiguo del re Tullo Ostilio (che delega ai duoviri l’autorità e il potere di giudicare ma, allo stesso tempo, suggerisce al condannato la formula con cui, se vorrà, potrà sottrarsi alla condanna), l’“eclissi” della stessa *provocatio* alla fine della repubblica e la ricerca di un suo correlato al principio dell’impero: tutte questioni solo accennate o completamente omesse nel testo di Bojanić, che preferisce concentrarsi sulla forza delle parole pronunciate da Orazio – in particolare sulla forza di quel *provoco* – e sulla sua idoneità a paralizzare, a sospendere, gli effetti in apparenza irreversibili di un giudizio formulato dall’autorità legittimata ad emetterlo. Più precisamente: a sospendere una violenza conforme al diritto, e quindi, teoricamente, “giusta”.

È un meccanismo che si attiva per così dire dalla fine: la parola *provoco* è pronunciata quando il giudizio è concluso e la sentenza è emessa. È una parola gridata, rivolta al popolo e all’autorità. Proprio per questo motivo, è necessario che il condannato non sia muto e conosca la potenza evocativa della parola medesima, bisognosa di una pronuncia forte e distinta. *Provoco* è altresì una sfida – una provocazione – alla stessa autorità che ha giudicato in termini di condanna, e un invito a sottomettersi alla decisione popolare.

La dimensione sonora del grido del condannato e quella uditiva dell’autorità stessa, più che di quanti sono chiamati ad accorrere, sarebbero fondamentali, secondo la ricostruzione di Bojanić, per determinare il passaggio dalla natura extragiuridica della reazione del condannato alla piena conformità al diritto del giudizio popolare richiesto e, prima ancora, della reazione stessa. Ciò vale per la provocazione di Orazio al popolo come per quella a lui rivolta dalla sorella, anche se, in questo caso, con un’evidente asimmetria: dobbiamo ricordare, infatti, che le donne, sicuramente nell’età più antica, non erano ammesse alla *provocatio*. Lo scarto prodotto dalla menzionata asimmetria, secondo Bojanić, amplifica la dinamica del conflitto tra fratello e sorella, proiettandone la teatralizzazione nella più ampia dimensione cittadina e statuale, e portando a riflettere sulle conseguenze dell’estraneità dall’altro: tutte attività necessitanti di una messa in scena, e quindi di un pubblico. Un pubblico sempre necessario, anche nelle occasioni in cui non disturba, ascoltando la provocazione e fingendo di non udirla.

Nel racconto di Livio, centocinquanta anni dopo la vicenda di Orazio, Publio Volerone si potrà giovare di un atteggiamento violentemente partecipe dei “chiamati” dalla sua “provocazione” (la plebe, i cittadini, gli stessi commilitoni): anche in questo caso, è messo in scena il rapporto conflittuale tra

imperium e *provocatio*, nel quale si iscrive la difesa della vita del condannato. Non si tratterebbe soltanto di una salvezza individuale, ma della declinazione del “vero potere”, che, secondo Bojanić, “assicura l’aiuto e la sicurezza di tutti”, e “si raggiunge quando il popolo riesce ad equilibrarsi e a occupare completamente lo spazio della città”.

Il saggio lascia un ampio numero di questioni aperte: nella prospettiva della storia antica, ad esempio, mi domando quanto avrebbe giovato al discorso di Bojanić sulla teatralizzazione della provocazione della sorella di Orazio la comparazione con le vicende, pure narrate da Livio e notissime, di Lucrezia e di Virginia, nelle quali si ritrovano tutti gli elementi oggetto di attenzione dello studioso. Con riguardo, inoltre, alla dimensione continuista ed attualizzante, desta perplessità la declinazione del “vero potere” correlato ad un asserito “equilibrio” del popolo che occupa completamente lo spazio cittadino: è un fenomeno spontaneo o indotto? Quali ne sarebbero gli indizi di manifestazione? Per quale tramite e in che modo, inoltre, si perverrebbe alla completa occupazione dello spazio della città? Come distinguere tutto ciò da pericolose derive autoritarie?

Si tratta di questioni nodali, per gli antichi e per noi. Un monito preciso ci giunge da Livio. Bojanić, che pure cita il relativo passo, non sembra soffermarsi troppo su di esso: lo storico antico, descrivendo il momento più cruento della vicenda di Publio Volerone – quando alla provocazione di quest’ultimo segue il tumultuoso intervento dei chiamati –, afferma che di fronte a una folla eccitata come se stesse per andare in guerra può esserci “un qualsiasi tipo di sviluppo, nella presoché totale certezza del mancato rispetto di qualunque diritto”, e invita a riflettere sulla fragilità e l’insicurezza del potere senza l’impiego della forza.

pierfrancesco.arces@uniupo.it

P. Arces, insegna diritto romano all’Università del Piemonte Orientale



Dall’incontro-scontro di più ordinamenti

di Elisabetta Grande

Edoardo Chiti, Alberto di Martino e Gianluigi Palombella

L’ERA DELL’INTERLEGALITÀ

pp. 524, € 38,

il Mulino, Bologna 2021

In un mondo giuridico in cui il diritto non è più rinchiuso all’interno dei confini territoriali dello stato, ma scaturisce altresì da regimi normativi sovranazionali (siano essi regionali o globali: UE, WTO, WHO, ISO, ecc.) in concorrenza fra di loro o rispetto a quelli statali, qualora le norme generate dai diversi ordinamenti giuridici autonomi non siano coerenti fra loro si pone il problema di un potenziale conflitto normativo. È questo il tema che il libro curato da Edoardo Chiti, Alberto di Martino e Gianluigi Palombella affronta, fornendo all’operatore del diritto – chiamato nella nuova dimensione interconnessa a risolvere l’eventuale conflitto fra norme – alcune prime risposte metodologiche per districarsi all’interno di quello che, pensando soprattutto a Paolo Grossi e al suo *L’ordine giuridico medievale* (1995) è stato definito come il neo-medioevalismo giuridico. “È inevitabile pensare a un neo-medioevalismo come il modello reicentrico (non legicentrico) del diritto, poggiante sul sapiente articolarsi giurisprudenziale della diversità di fonti, collocate come nel contemporaneo spazio globale su un piano orizzontale, eterarchico, che marginalizza il vecchio baricentro moderno della legalità”, scrivono i curatori del volume nella loro *introduzione*. Come nel periodo medievale la pluralità di fonti del diritto, non gerarchicamente ordinate fra di loro, trovava armonizzazione nella sapiente gestione delle regole eventualmente discordanti da parte di chi decideva il caso concreto, anche oggi lo stesso compito è affidato al giudice, cui il testo offre un quadro ricco e variegato da cui prendere le mosse nella presente complessità di una “legalità al plurale”. L’interlegalità è dunque termine che indica il dinamismo, l’interrelazione, fra diverse – e a volte contrastanti – norme scaturite da ordinamenti giuridici differenti, con le quali le corti di giustizia – non soltanto italiane – si trovano vieppiù a confrontarsi. L’interagire di differenti livelli normativi, nazionali e internazionali, in relazione ai singoli casi oggetto di giudizio attribuisce così al decisore una nuova evidente responsabilità, che consente di superare definitivamente l’antica *querelle* riguardante la sua funzione quale mera bocca della legge o piuttosto quale interprete del diritto con un ruolo attivo nella sua definizione concreta.

L’interlegalità è fenomeno differente rispetto al pluralismo giuridico, di cui i comparatisti si sono a lungo occupati nei loro studi riguardanti sistemi giuridici così detti stratificati. La stratificazione, tipica soprattutto dei mondi colonizzati, vede convivere all’interno di un medesimo sistema più ordinamenti giuridici, cui corrispondono altrettante norme e fori di risoluzione dei conflitti, che trovano applicazione ciascuno al proprio livello. Prendendo

ad esempio l’istituto del matrimonio, il maliano che volesse sposarsi seguendo le regole del diritto tradizionale potrebbe avere un numero illimitato di mogli, delle quali però solo 4 potrebbero essere a lui legate in coniugio in base al diritto islamico – che pure regola i suoi comportamenti – e una soltanto potrebbe essere la sua legittima consorte in forza del diritto statale a matrice francese, cui è altresì sottoposto. L’interlegalità è invece espressione di un diritto composito (*composite law*), laddove ogni fatto è giuridicamente qualificato (o qualificabile) da più norme – tratte da regimi normativi diversi – in possibile contrasto fra loro, che occorre armonizzare. Al giudice è allora dato il compito di stabilire caso per caso la disciplina da applicare e, in mancanza di criteri formali di soluzione delle antinomie fra norme non gerarchicamente ordinate, egli dovrà prendere in considerazione l’insieme delle previsioni normative oggettive e bilanciarle, motivando adeguatamente l’applicazione di una e la disapplicazione dell’altra. Nell’era dell’interlegalità è questo il delicatissimo ufficio che gli spetta, con tutto il carico di responsabilità che ciò comporta.

La pronuncia del 2008, *Kadi v. Council*, della Corte di giustizia europea esemplifica come il diritto interlegale scaturisca dall’interferenza di ordinamenti normativi diversi nelle circostanze del caso concreto. Con quella decisione la Corte europea annullò un suo regolamento, emanato in attuazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che obbligava a congelare il patrimonio del signor Kadi, sospetto fiancheggiatore di Al Qaida. Si trattava di rispettare le norme primarie dell’Unione, che proteggono i diritti della persona, nonostante ciò coincidesse con il rifiuto di adempiere all’obbligo di attuare le risoluzioni del Consiglio previsto dall’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite. Per quanto non reso esplicito dalla Corte, con *Kadi v. Council* risultò chiaro come, nell’incontro-scontro di due o più ordinamenti normativi, il diritto (interlegale) che conta è quello che emerge dalla loro confluenza nella disciplina del caso specifico.

Il più recente caso *Rackete* – in cui nel 2020 la Corte Suprema ha ritenuto ipotizzabile la scriminante dell’adempimento del dovere di soccorso di migranti, derivante dal diritto internazionale del mare, nei confronti della comandante che aveva speronato una motovedetta della guardia di finanza per portare in salvo i migranti soccorsi – è un altro esempio sul punto.

Il testo, che spazia nei tanti campi del diritto dell’interlegalità, costituisce un punto di riferimento essenziale per fornire consapevolezza al giudice dell’importanza del suo compito, degli intrecci giuridici (locali, regionali e globali) che è chiamato a gestire e soprattutto del tipo di argomentazioni che, nel far emergere il diritto interlegale nelle circostanze dei casi concreti di fronte a sé, occorre che egli o ella offra.

elisabetta.grande@uniupo.it

E. Grande insegna sistemi giuridici comparati all’Università del Piemonte orientale